



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

1^a Convocazione ☐

2^a Convocazione ☒

Delibera Comitato Istituzionale n. 74 del 1° dicembre 2014

Proponente: Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure tecnico-amministrative ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

L'anno **2014** il giorno **1** del mese di **dicembre** alle ore **11,00** in applicazione analogica dei Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle Autorità di bacino regionali della Regione Campania si è riunita presso la sede dell'Assessorato alla Difesa del Suolo della Regione Campania, sito in Via De Gasperi 28 - Napoli – il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale del Sele presieduto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.G.R.C. n.142/2012, dall'Assessore con Delega alla Difesa del Suolo Prof. Edoardo Cosenza.

Svolge le funzioni di Segretario la d.ssa Valeria de Gennaro

Componenti per la Regione Campania ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.G.R.C. n.142/2012

	<i>Pres.</i>	<i>Ass</i>
Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di Campania Sud ed Interregionale del Sele		
Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro	x	
Presidente Delegato ai sensi dell'art. 4 del DPGR 142/2012 Edoardo Cosenza		
Assessore Regione Campania con delega ai Beni Ambientali Ermanno Russo		
Delegato: Donata Vizzino	x	
Assessore Regione Campania all'Ecologia Giovanni Romano		
Delegato: Giusy Del Vecchio	x	
Assessore Regione Campania all'Agricoltura Daniela Nugnes		
Delegato: Luigi Padovani	x	
Assessore Regione Campania ai Beni Culturali Pasquale Sommese		
Delegato: Mario Grassia	x	
Amministrazione Provinciale di Avellino: Presidente Domenico Gambacorta		
Delegato: Luigi D'Angelis	x	
Amministrazione Provinciale di Napoli: Presidente F.F. Antonio Pentangelo		
Delegato:		x
Amministrazione Provinciale di Salerno: Presidente Giuseppe Canfora		
Delegato: Francesco Peduto	x	
Segretario Generale: Pasquale Marrazzo	x	

Componenti per la Regione Basilicata ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.G.R.C. n. 142/2012

Presidente Regione Basilicata Marcello Pittella	x	
Delegato: Antonio Anatrone		
Assessore all'Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Aldo Berlinguer	x	
Delegato: Salvatore Gravino		
Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Michele Ottati		x
Delegato:		
Amministrazione Provinciale di Potenza Presidente Nicola Rocco Valluzzi		x
Delegato:		
Segretario del Comitato Istituzionale Valeria De Gennaro		



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed introduce l'argomento di cui all'oggetto iscritto al 12° punto all'ordine del giorno
Relatore Segretario Generale

Il Comitato Istituzionale

Premesso

che, per effetto del D.P.G.R.C. n. 142 del 15 /05/2012, in applicazione dell'art.1 comma 256 della Legge Regionale n.4 del 15 marzo 2011, le Autorità di Bacino Regionali in Destra Sele e Sinistra Sele e previa Intesa Interregionale con la Regione Basilicata, l'Autorità di Bacino Interregionale del Sele sono state accorpate in un'unica Autorità di Bacino denominata Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele ;

che l'Intesa sottoscritta tra la Regione Campania e la Regione Basilicata per l'accorpamento dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele nell'unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele è stata ratificata dalla Regione Basilicata con Legge n. 26 del 12 dicembre 2012 e dalla Regione Campania con Legge n. 12 dell'8 luglio 2014 ;

Rilevato che le tre preesistenti Autorità di Bacino avevano individuato una diversa disciplina delle procedure per l'espressione dei pareri di competenza, sia per quanto riguarda le materie da sottoporre all'esame dei propri organi, sia per l'individuazione dei soggetti preposti al loro rilascio, relativamente ai seguenti atti di pianificazione:

- AdB della Campania in Destra Sele – PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO – adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 10 del 28 marzo 2011 (Burc n.26 del 26 aprile 2011) approvato del Consiglio Regionale nella seduta del 24.11.2011, attestato n° 203/5;
- AdB della Campania in Sinistra Sele - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO – adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 11 del 16 aprile 2012 (burc n. 31 del 14 maggio 2012)- approvato dal Consiglio Regionale della Campania con Attestato n. 366/1 del 17 settembre 2014;
- AdB Interregionale del fiume Sele - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO – adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 20 del 18 settembre 2012 (GURI n.247 del 22 ottobre 2012) – Variante alla Norme di Attuazione del PSAI adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 31 del 21 giugno 2013 pubblicata sulla GURI n.2 del 3 gennaio 2014; ;
- AdB in Sinistra Sele – PIANO STRALCIO PER L'EROSIONE COSTIERA – adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 52 del 21 dicembre 2006 (BURC n. 29 del 28 maggio 2007) – approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2327/2007 e dal Consiglio Regionale della Campania con Attestato n.173/2 del 2 febbraio 2011- Variante alle norme adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n.12 del 16 aprile 2012 – approvata dal Consiglio Regionale della Campania con attestato n... del 17 settembre 2014;

Rilevato che, in particolare, le procedure per l'espressione dei pareri di competenza sono attualmente disciplinate nei seguenti modi :

Pareri per il territorio di competenza della ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele

ART. 7

1. Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del presente Piano, spetta



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati relativi a:

- a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico di cui all'articolo 9, comma 2;
- b) interventi per la mitigazione del rischio frane di cui all'articolo 14, comma 2;
- c) interventi nelle aree a pericolosità idrogeologica di cui all'articolo 22, comma 4;
- d) interventi nelle aree a pericolosità idraulica compresa nelle fasce A e B1 di cui all'articolo 24, comma 3;
- e) interventi nelle aree a pericolosità idraulica compresa nelle fasce B2 e B3 di cui all'articolo 25, comma 2;
- f) interventi sulle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2) di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) piani di Emergenza di cui alla L. 225/92 e s.m.i., Legge n° 100 /2012 e ss.mm.ii.;
- h) interventi che regolano l'attività estrattiva;
- i) opere in sotterraneo ed interrato di cui all'articolo 38, comma 4;
- j) infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di cui all'articolo 39, comma 6;
- k) opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche di cui all'articolo 47, comma 3;
- l) piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;
- m) piani urbanistici attuativi come disciplinati dalla specifica normativa della Regione Campania e della Regione Basilicata;
- n) piani territoriali e urbanistici, di coordinamento e di settore, loro varianti e aggiornamenti;
- o) proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PSAI di cui all'articolo 45.

2. I pareri di cui ai precedenti punti m), ove non conformi ai piani urbanistici comunali, n) e o) rientrano nella *competenza del Comitato Istituzionale*; quelli di cui alle lettere da a) a l), *sono delegati al Segretario Generale resi, previo parere del Comitato Tecnico*.

3. I pareri delegati al Segretario Generale sono espressi entro il termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale si configura il silenzio-rifiuto.

4. I pareri di cui al precedente comma 1, lett. k), sono espressi dal Segretario Generale entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.

5. Per i pareri di cui al precedente comma 1, l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può richiedere specifici elaborati per le finalità di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono sempre ammessi:

- a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- c) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
- d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscono, tra l'altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono altresì compresi i tagli di piante autorizzati dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio, nell'ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza del disposto del Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";
- e) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o **situazioni di rischio**.

2. I progetti di cui al comma 1, lett. b), c), d) ed e) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40, comma 2.

3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

ARTICOLO 14 - Interventi di mitigazione del rischio da frana

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono sempre ammessi:
 - a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - e) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia della incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischi.
2. I progetti di cui al precedente comma 1, lett. b), c), d) ed e), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui al successivo articolo 41.
3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

ARTICOLO 22 - Disciplina generale delle aree a pericolosità idrogeologica

1. Gli elaborati tecnici riportati nell'allegato A individuano, per il territorio relativo al bacino idrografico del fiume Sele, le aree a pericolosità idrogeologica come di seguito definite:
 - a) le aree a pericolosità idraulica:
 - fascia fluviale A;
 - fascia fluviale B1;
 - fascia fluviale B2;
 - fascia fluviale B3;
 - fascia fluviale C;
 - zone di attenzione idraulica
 - b) le aree a pericolosità da frana:
 - Pf3 (area a pericolosità reale elevata);
 - Pf2 (area a pericolosità reale media);
 - Pf2a (area a pericolosità da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo);
 - Pf1 (area a pericolosità reale moderata);
 - Putr4 (aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata);
 - Putr3 (aree a pericolosità potenziale da frana elevata);
 - Putr2 (aree a pericolosità potenziale da frana media);
 - Putr1 (aree a pericolosità potenziale da frana moderata);
 - Putr5/Rutr5 (aree da approfondire)
2. Per gli elementi antropici presenti in aree classificate a pericolosità, e non rappresentati negli elaborati cartografici del PSAI, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II – Rischio Idraulico e III – Rischio frane.
3. Nelle aree a pericolosità idrogeologica sono sempre consentiti:
 - a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c) gli interventi per la mitigazione della pericolosità idrogeologica;
 - d) gli interventi di riqualificazione ambientale;
 - e) gli interventi di somma urgenza posti in essere dalle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi calamitosi imprevedibili o di particolare intensità. La natura e la tipologia di tali interventi, nonché l'ubicazione delle relative opere, devono essere comunicati, per opportuna conoscenza, all'Autorità.
4. Gli interventi, di cui al comma 3 lett. b) c) e d) devono essere corredati da studi di compatibilità idraulica – da redigersi conformemente agli allegati D, F ed H - e/o geologica – da redigersi conformemente agli allegati E, G, H ed I - di cui agli articoli 40 e 41.
5. Tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idrogeologica non devono precludere la possibilità di effettuare successivi interventi di mitigazione o sistemazione.
6. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati allegato D ed E e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 24 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle fasce fluviali A e B1

1. Nelle fasce fluviale A e B1 è fatto obbligo di:



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- a) assicurare il deflusso della piena di riferimento;
 - b) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
 - c) salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento;
 - d) favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi;
 - e) garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra;
 - f) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette;
 - g) aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l'effetto delle inondazioni.
2. Nelle fasce fluviale A e B1, oltre a quanto previsto dall'art.22, comma 5, sono esclusivamente consentiti:
- a) interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, regimentazione, difesa e manutenzione idraulico-forestale, opere di miglioramento agrario e fondiario, di rimboschimento, ed altri interventi di riqualificazione comunque denominati tesi alla riduzione del rischio idraulico o che, comunque, non ne determinano un aggravio;
 - b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture essenziali e/o non delocalizzabili;
 - c) la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi,
 - d) le sistemazioni di parchi fluviali prevedendo all'uopo l'assunzione di idonee azioni e misure di protezione civile.
3. Gli interventi di cui al comma 2 lettere a), b) e d) devono essere corredati dallo studio idraulico di cui all'art.40

ARTICOLO 25 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle fasce fluviali B2, B3 e C

1. Nelle aree ricomprese nelle fasce fluviale B2, B3 e C è consentito, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 24, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Nelle fasce fluviale B2, B3 i piani e/o i progetti da realizzarsi devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 40.
3. Nella fascia fluviale C i progetti da realizzarsi devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 27 - Disciplina delle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2)

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana elevata (Pf3) e pericolosità reale da frana media (Pf2), oltre a quanto previsto dall'art. 22, sono consentiti:
 - a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;
 - c) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell'area;
 - d) la realizzazione di muretti a secco;
 - e) la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) - limitatamente alla manutenzione straordinaria - e c) e d) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 33 - Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, gli Enti competenti provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico molto Elevato R4 ed Elevato R3, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
2. I piani di Emergenza di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme, a parere dell'Autorità al fine della verifica di congruenza con gli scenari del PSAI.

ARTICOLO 37 - Disciplina delle attività estrattive

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera r) delle presenti Norme di Attuazione, le varianti al Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania devono essere sottoposte al parere dell'Autorità di Bacino.
2. Per le aree individuate nelle carte della pericolosità e del rischio con la dicitura "area di cava", sono consentite le attività estrattive già autorizzate. Le necessarie verifiche sono deputate alle strutture regionali competenti in materia di attività estrattive.
3. Ove l' "area di cava", di cui al precedente comma 2, corrisponde a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzate o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa derivanti, anche, dalle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e da proporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 45.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione per l'apertura di nuove cave, per le quali si applica la specifica normativa regionale di riferimento, il progetto deve contenere uno studio di compatibilità idraulica e/o geologica ai sensi dei successivi articoli 40 e 41.



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

ARTICOLO 38 - Disciplina delle opere in sotterraneo e interrato

1. Ai fini delle presenti norme e degli elaborati di Piano si definiscono:
 - a) Opere in sotterraneo - volumi costruiti totalmente nel sottosuolo, come definiti al § 6.7 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni";
 - b) Opere interrato - volumi costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna previo sbancamento "a cielo aperto" dello stesso.
2. Nelle aree classificate a pericolosità/rischio da frana, è consentita la realizzazione di opere in sotterraneo ed interrato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - sia assente qualsiasi tipo di interferenza dell'opera con eventuali superfici di scorrimento di frane;
 - sia verificata l'interferenza tra gli imbocchi e le altre luci ingredienti dei locali interrati o sotterranei, con le eventuali situazioni, dirette ed indirette, di pericolosità da alluvione e di versanti;
3. Gli elaborati del progetto definitivo, come meglio specificato negli allegati D ed E, dovranno contenere:
 - descrizione dettagliata dei metodi di scavo e degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati a garantire, anche in fase realizzativa, la stabilità oltre che dei versanti anche dei manufatti al contorno;
 - caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o rocce impegnate dagli scavi
 - valutazione della vulnerabilità dell'intera opera, comprese le opere di superficie (ingressi carrabili e pedonali, aperture di ventilazione, ecc.), con la previsione di tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali mirati a mitigare eventuali condizioni di pericolosità al contorno;
 - valutazione della fattibilità dell'intervento in condizioni di sicurezza sia in fase di realizzazione che 'post operam';
 - eventuali piani di monitoraggio strumentale dell'opera nonché dei manufatti preesistenti prossimi allo scavo.
4. Il progetto definitivo delle opere di cui al comma 2 deve essere corredato dallo studio di compatibilità idraulica e geologica di cui agli articoli 40 e 41 da redigere in conformità degli allegati F e G.

ARTICOLO 39 - Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici

1. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 13, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti a rete pubblici o di interesse pubblico (pubblica illuminazione, rete fognaria, rete idrica ecc.) e impianti tecnologici riferiti a servizi essenziali e/o non altrimenti localizzabili, purché sia salvaguardata l'integrità dell'opera.
2. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti nelle fasce fluviali A e B, in aree a pericolosità reale da frana Pf3, Pf2 e Pf2a, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41, asseverato da tecnico abilitato.
3. Nelle aree di attenzione idraulica, a pericolosità potenziale da frana P_utr4, P_utr3, P_utr2, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41 asseverato da tecnico abilitato.
4. Nelle aree ricadenti in fascia fluviale C, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 40 asseverato da tecnico abilitato.
5. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 13, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture non altrimenti localizzabili, purché siano soddisfatte le condizioni relative a ciascuna fattispecie di pericolosità/rischio idrogeologico. Nelle aree a pericolosità/rischio da frana molto elevato ed elevato, dovranno essere adottate soluzioni tecnico costruttive e gestionali mirate a mitigare le condizioni di pericolosità, oltre a soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture.
6. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti nelle fasce fluviali A e B, in aree a pericolosità reale da frana Pf3, Pf2 e Pf2a, i progetti di cui al comma 5 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41.
7. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti, nelle zone di attenzione idraulica, e nelle aree a pericolosità potenziale da frana P_utr4, P_utr3, P_utr2, i progetti di cui al comma 5 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica e/o idraulica di cui ai successivi articoli 40 e 41 asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 45 - Aggiornamento variazione e modifiche del Piano

1. Il PSAI può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti dall'Autorità, anche a seguito d'istanze di altri soggetti pubblici i quali avranno anche il compito di trasmettere le eventuali richieste di soggetti privati, corredate da documentazione e rappresentazioni cartografiche idonee; tali elaborati dovranno essere sviluppati con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:
 - a) studi specifici corredati da indagini ed elementi conoscitivi di maggior dettaglio;
 - b) nuovi eventi idrogeologici in funzione dei quali sia modificato lo scenario della pericolosità/rischio idrogeologico;
 - c) nuove emergenze ambientali;
 - d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
 - e) realizzazione di interventi di mitigazione che comportano significative variazioni dei livelli di pericolosità/rischio idrogeologico;



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
2. Le proposte di variante al PSAI devono essere redatte in conformità di quanto previsto dagli allegati G ed N.
3. Il PSAI ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.
4. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.
5. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità, in funzione delle acquisizioni di nuove conoscenze ed in funzione di esigenze sopravvenute, senza che ciò costituisca variante al PSAI, può deliberare in qualsiasi momento l'integrazione o la modifica del quadro degli interventi delineato dal PSAI
6. Al fine di consentire gli adempimenti previsti dalla presente normativa, a partire dalla data di adozione del PSAI, è fatto obbligo ai Comuni di trasmettere :
- a) la documentazione riguardante indagini geognostiche effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- b) gli studi di compatibilità idraulica e geologica sugli interventi ricadenti nel territorio di competenza, che non rientrano tra quelli sui quali l'Autorità è tenuta ad esprimere parere;
7. Ai fini dell'aggiornamento degli scenari di pericolosità/rischio idrogeologico, le Amministrazioni proponenti trasmettono i dati relativi a nuove situazioni di pericolosità/rischio idrogeologico, alla esecuzione e collaudo di interventi di mitigazione, alla esecuzione di opere prescritte dall'Autorità nei pareri resi ai sensi delle vigenti leggi.
8. I dati desumibili dagli studi per gli interventi da realizzarsi nelle aree (Putr5/Rutr5) di cui al precedente articolo 31, potranno essere utilizzati per gli aggiornamenti periodici del Piano a cura dell'Autorità di Bacino.
9. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità ogni aggiornamento cartografico ed ogni variazione dello stato territoriale al fine di consentire gli aggiornamenti al PSAI (aggiornamenti/varianti strumenti urbanistici, D. P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 articolo 5, ecc.).
10. Tutti gli elaborati di cui al comma precedente devono essere trasmessi all'Autorità oltre che in forma cartacea anche in formato digitale editabile e georeferito nel sistema UTM-WGS84 fuso 33N.

ARTICOLO 47 - Norme di rinvio

1. Per la salvaguardia e la tutela della fascia costiera di competenza si rinvia alle vigenti "Misure di salvaguardia della Costa", fatta salva l'applicazione, in ogni caso, delle norme del presente Piano ove più restrittive.
2. Per ogni ulteriore profilo di prevenzione del rischio in materia di attività estrattiva si rinvia, per quanto non stabilito nel presente Piano, alle norme regionali vigenti in materia.
3. Nelle more della redazione di specifiche misure di salvaguardia per la tutela e la gestione quantitativa delle risorse idriche, nelle falde idriche e nell'alveo di piena ordinaria sono consentite, rispettivamente le captazioni e le derivazioni idriche a condizione che non siano variate le condizioni di pericolosità e rischio e fermo restando gli adempimenti di cui all'articolo 115 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. Sul bacino idrografico del Sele, come individuato al precedente articolo 4, i progetti relativi a nuove costruzioni, nuovi insediamenti produttivi, nuove opere pubbliche o di interesse pubblico devono essere, in relazione all'entità dell'intervento, corredati della seguente documentazione:
- a) calcolo del fabbisogno idrico effettuato in relazione alle esigenze scaturenti dalla tipologia dell'intervento, ovvero in funzione del numero di abitanti equivalenti, con attestazione del suo soddisfacimento resa dall'Ente erogatore del servizio;
- b) calcolo dei reflui, sia essi meteorici, che civili e/o industriali con dimensionamento e verifica di massima delle reti di scarico, previsione delle eventuali opere di trattamento e smaltimento, indicazione dei recapiti finali, sia essi sistemi di reti fognarie ovvero a tenuta, che impluvi naturali, in tale ultimo caso eventuale calcolo di verifica idraulica del corpo ricettore commisurato all'entità della portata da smaltire – il tutto nel rispetto del D.Lvo 152/06 e successive modifiche e/o integrazioni;
- c) assenso da parte dell'Ente Deputato a ricevere i calcolati reflui, sia in caso di collettore fognario che di impianto di depurazione e, nel caso di smaltimento statico, dichiarazione di periodico espurgo da parte di ditta autorizzata. Per eventuali immissioni in alvei, previsione di adeguate opere di protezione allo sbocco;
5. L'Autorità promuove specifiche intese con le altre Autorità di Bacino al fine di garantire una gestione integrata e coordinata del territorio, soprattutto, per i comuni e le province, il cui territorio ricade nella gestione di più Autorità. Per tale finalità si provvederà con successivo provvedimento, d'intesa tra le parti, a disciplinare forme coordinate d'istruttoria per l'esame dei progetti e dei piani interessanti più Autorità.

Pareri per il territorio di competenza della ex Autorità di Bacino Destra Sele

ART. 7

1. Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del presente Piano, spetta



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati, relativi a:

a) accertamenti di conformità per gli interventi rientranti nella fattispecie di cui alle successive lett. b), c), d);

b) interventi idraulici, opere idrauliche e interventi di sistemazione ambientale, di cui all'**articolo 9**, comma 1, **lett. b), c), d), ed e)** e all'**articolo 19**, comma 1, **lett. b), c), d), e) ed f)** tesi alla messa in sicurezza delle aree a rischio e alla riduzione del rischio idraulico e da colate;

c) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e dei dissesti di versante, gli interventi di sistemazione ambientale, di cui all'**articolo 14**, comma 1, **lett. b), c), d), ed e)** e all'**articolo 19**, comma 1, **lett. b), e) ed f)** tese alla messa in sicurezza delle aree a rischio e alla riduzione del rischio frane e da colate;

d) opere ed interventi, da attuare nelle aree a pericolosità idrogeologica, di cui all'**articolo 23**, comma 5, lett. b), c) e d), **articolo 24**, **articolo 27**, **articolo 28**, comma 1, lett. a) e b), **articolo 30** – comma 1 – lett. a) e b), e **articolo 31**;

e) interventi che regolano l'attività estrattiva di cui all'**articolo 38** comma 45 ;

f) opere in sotterraneo di cui all'**articolo 39**;

g) interventi su infrastrutture ed impianti a rete di cui all'**articolo 40**, comma 2 e 3;

h) opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche di cui all'**articolo 48**–comma 4;

i) piani di Emergenza di cui all'**articolo 34**, comma 2;

j) piani forestali e di bonifica montana di cui alla L.R. n.11/1996;

k) piani urbanistici attuativi (LR 16/04);

l) piani territoriali e urbanistici, di coordinamento e di settore, loro varianti e aggiornamenti ;

m) proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PAI di cui all'articolo 46.

2. I pareri di cui al comma 1 lett. k), ove non conformi ai piani urbanistici comunali, l) ed m) rientrano nella competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui alle lett. da a) ad k), sono delegati al Segretario Generale resi, previo parere del Comitato Tecnico.

3. I pareri delegati al Segretario Generale sono espressi entro il termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale si configura il silenzio-rifiuto.

4. I pareri di cui al comma 1 lett. h) sono espressi dal Segretario Generale entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.

5. Per i pareri di cui al comma 1, l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può richiedere specifici elaborati per le finalità di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono sempre ammessi:

a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;

b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;

c) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;

d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscono, tra l'altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono altresì compresi i tagli di piante autorizzati dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio, nell'ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza del disposto del Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

e) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischio.

2. I progetti di cui al comma 1, lett. b), c), d) ed e) devono essere corredati dallo studio idraulico di cui all'articolo 41, comma 2.

3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, contestualmente all'inizio dei lavori, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione e di supporto tecnico-scientifico.

ARTICOLO 14 - Interventi di mitigazione del rischio da frana

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono sempre ammessi:

- a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- c) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
- d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- e) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia della incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischi.

2. I progetti di cui al precedente comma 1, lett. b), c), d) ed e), devono essere corredati dallo studio geologico di cui al successivo articolo 42, comma 2.

3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, contestualmente all'inizio dei lavori, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione e di supporto tecnico-scientifico.

ARTICOLO 19 - Interventi per la mitigazione del rischio da colata

1. Nelle aree perimetrate a rischio da colata sono ammessi:

- a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- c) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
- d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante autorizzati dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio nell'ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza con quanto disposto dal Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica";
- e) gli interventi di sistemazione delle aree di possibile sviluppo dei fenomeni di colata nonché le opere di difesa;
- f) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischio.

2. I progetti di cui al precedente comma 1 lett. b), c) d), e) ed f) devono essere corredati dallo studio idraulico di cui al successivo articolo 41 comma 2.

3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, contestualmente all'inizio dei lavori, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione e di supporto tecnico-scientifico.

ARTICOLO 23 - Disciplina generale delle aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata

1. Gli elaborati tecnici riportati nell'allegato A individuano, per il territorio di competenza dell'Autorità, le aree a pericolosità idrogeologica come di seguito definite:

- a) le aree a pericolosità idraulica:
 - fascia fluviale A e/o alveo di piena ordinaria (molto elevata);
 - fascia fluviale B1 (elevata);
 - fascia fluviale B2 (media);
 - fascia fluviale B3 (moderata);
 - fascia fluviale C;
- b) le aree a pericolosità da frana:
 - P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - P2 (media);
 - P1 (moderata);
- c) le aree a pericolosità da colata:



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- P4 (molto elevata);
- P3 (elevata);

- ASC (Aree a suscettibilità da colate).

2. Le disposizioni del presente Titolo V – Aree a pericolosità idrogeologica - contengono, tra l'altro, le prescrizioni generali dirette ad assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici impedendo trasformazioni territoriali che possano generare condizioni di rischio superiori alla soglia di "rischio accettabile" di cui all'articolo 2.

3. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "rischio" da esse generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'allegato B. Tali valutazioni vanno riportate, a seconda della tipologia di rischio generato, negli studi di compatibilità di cui agli articoli 41 e 42, laddove prescritti dalle presenti norme.

4. Per gli elementi antropici presenti in aree classificate a pericolosità, e non rappresentati negli elaborati cartografici del PAI, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II – Rischio Idraulico, III – Rischio frane e IV – Rischio da colata, coerentemente con la tipologia e il livello di rischio che viene loro attribuito sulla base delle tabelle di cui all'allegato B.

5. Nelle aree a pericolosità idrogeologica sono, in ogni caso, consentiti:

- a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
- c) gli interventi per la mitigazione della pericolosità idrogeologica;
- d) gli interventi di riqualificazione ambientale;
- e) gli interventi di somma urgenza posti in essere dalle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi calamitosi imprevedibili o di particolare intensità. La natura e la tipologia di tali interventi, nonché l'ubicazione delle relative opere, devono essere comunicati, per opportuna conoscenza, all'Autorità.

ARTICOLO 24- Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nella fascia fluviale A

1. Negli alvei di piena ordinaria, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, sono esclusivamente consentiti interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, regimentazione, difesa e manutenzione idraulica e idraulico-forestale, come indicati e disciplinati nell'allegato G punto 2.

2. Nelle aree ricomprese nella Fascia fluviale A, oltre a quanto previsto dal precedente comma 1, sono consentite opere di miglioramento agrario e fondiario, di rimboschimento, ed altri interventi di qualificazione comunque denominati tesi alla riduzione del rischio idraulico o che, comunque, non ne determinano un aggravio.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, devono essere corredati dello studio idraulico di cui all'articolo 41, comma 2.

ARTICOLO 27 - Disciplina dei corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche

1. Relativamente ai corsi d'acqua del reticolo minore, per i quali non sono individuate fasce fluviali, è fissata una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua, misurata dalle sponde o dal piede esterno delle opere di difesa idraulica e, comunque, non inferiore a 10 m, per ciascun lato. Salvo diverse disposizioni di legge più restrittive, entro tale fascia sono consentiti interventi urbanistico – edilizi, a condizione che siano corredati di uno studio idraulico di dettaglio, redatto secondo i criteri dell'allegato C. Su detto studio occorre acquisire il preventivo parere dell'Autorità.

ARTICOLO 28 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata e elevata (P4 e P3)

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata (P4) ed a pericolosità da frana elevata (P3), oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, e dall'articolo 48, comma 2, sono consentiti:

- a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell'area;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di muretti a secco e la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, strettamente connessi alle attività agricole.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 42.

ARTICOLO 30- Disciplina delle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata (P4 e P3)

1. Nelle aree a pericolosità da colata molto elevata (P4) e elevata (P3), oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, sono consentiti e sottoposti a parere :

- a) interventi di riqualificazione fluviale, sistemazione, regimentazione, difesa e manutenzione idraulica e idraulico-forestale, difesa dalle colate, come indicati e disciplinati nell'allegato G punto 2;
- b) opere di miglioramento agrario e fondiario, di rimboschimento, nonché interventi agricoli e forestali comunque tesi alla riduzione del rischio idraulico e/o da colata e che, comunque, non ne determinano un aggravio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 41.



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

ARTICOLO 31- Disciplina delle aree suscettibili a fenomeni di colata (ASC)

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, le "aree suscettibili a fenomeni di colata" (ASC), in mancanza di studi di approfondimento che identifichino i vari livelli di pericolosità da colata conformemente alle indicazioni di cui agli allegati B ed F, vengono considerate come aree connotate da pericolosità da colata molto elevata (P4) e sono disciplinate, pertanto, dalle disposizioni di cui all'articolo 30.

Articolo 34- Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, gli Enti competenti provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico molto Elevato R4 ed Elevato R3, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
2. I piani di Emergenza di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 7 delle presenti norme, a parere dell'Autorità al fine della verifica di congruenza con gli scenari del PAI.

Articolo 38 - Disciplina delle attività estrattive

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. l) delle presenti Norme di Attuazione, le varianti al Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) devono essere sottoposte al parere dell'Autorità di Bacino.
2. Per le aree individuate nelle carte della pericolosità e del rischio con la dicitura "area di cava/sbancamento", sono consentite le attività estrattive già autorizzate. Le necessarie verifiche sono deputate ai Settori Provinciali del Genio Civile, competenti in materia di attività estrattive, secondo quanto disposto dall'articolo 118 del D.P.R. n.128 del 9 aprile 1959 e della relativa normativa regionale.
3. Ove l' "area di cava/sbancamento", di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa derivanti, anche, dalle condizioni di pericolosità e rischio al contorno e da proporre mediante la procedura prevista dall'articolo 46.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione per l'apertura di nuove cave, così come regolato dalle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.R.A.E., il progetto deve contenere uno studio di compatibilità idraulica e/o geologica ai sensi dei successivi articoli 41 e 42 e deve essere sottoposto al parere di competenza dell'Autorità.
5. Per le definizioni riguardanti l'attività estrattiva di cui al presente articolo, si fa esplicito riferimento a quelle richiamate all'articolo 3 della norma di attuazione del PRAE Campania.

Articolo 39 - Disciplina delle opere in sotterraneo e interrato

1. Nelle aree classificate a pericolosità/rischio da frana, è consentita la realizzazione di opere in sotterraneo ed interrato, così come definite dall'art. 2, comma 1) lett. g) ed h) delle presenti Norme di Attuazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni :
 - sia assente qualsiasi tipo di interferenza dell'opera con eventuali superfici di scorrimento di frane e con il reticolo idrografico;
 - sia verificata l'interferenza tra gli imbocchi e le altre luci ingrediti i locali interrati o sotterranei, con le eventuali situazioni, dirette ed indirette, di pericolosità/rischio dei versanti;Gli elaborati del progetto definitivo, come meglio specificato nell'allegato E, dovranno contenere:
 - descrizione dettagliata dei metodi di scavo e degli opportuni accorgimenti tecnicocostruttivi finalizzati a garantire, anche in fase realizzativa, la stabilità oltre che dei versanti anche dei manufatti al contorno;
 - caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o rocce impegnate dagli scavi
 - valutazione della vulnerabilità dell'intera opera, comprese le opere di superficie (ingressi carrabili e pedonali, aperture di ventilazione, ecc.), con la previsione di tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali mirati a mitigare eventuali condizioni di pericolosità al contorno;
 - valutazione della fattibilità dell'intervento in condizioni di sicurezza sia in fase di realizzazione che 'post operam';
3. Il progetto definitivo delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato dallo studio di compatibilità geologica di cui articolo 42 da redigere in conformità dell'allegato E.

Articolo 40 - Disciplina per le infrastrutture ed impianti a rete pubblici o di interesse pubblico

1. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10, 15 e 20, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti tecnologici a rete, pubblici o di interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali e/o non altrimenti localizzabili, purché sia salvaguardata l'integrità dell'opera.
2. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idraulico gli attraversamenti di impianti a rete in sotterraneo, devono essere realizzati in conformità di quanto previsto all'allegato G, punto 3.2; in caso di dimostrata impossibilità tecnica è concessa la realizzazione di un attraversamento aereo secondo le modalità di cui all'allegato G, punto 3.1. Dette opere devono essere corredate dallo studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 41.



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

3. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10, 15 e 20, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, a fune, a cremagliera ecc..., pubbliche o di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative a ciascuna fattispecie di pericolosità/rischio idrogeologico:

- nelle aree a pericolosità/rischio idraulico, in corrispondenza degli alvei di piena ordinaria gli attraversamenti stradali e ferroviari siano progettati adeguandosi alle prescrizioni di cui all'allegato G punto 3; in corrispondenza della fascia B1 l'asse viario dovrà essere realizzato in modo da non interferire con le aree alluvionabili relative a tale fascia, adeguandosi alle prescrizioni di cui all'allegato G punto 3.1;
- nelle aree a pericolosità/rischio da colata molto elevato ed elevato, siano adottate idonee soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture e a prevenire danni, anche attraverso l'adozione di sistemi di monitoraggio e blocco del traffico in caso di avvenuto innesco di fenomeni di colata secondo le indicazioni di cui all'allegato 1;
- nelle aree a pericolosità/rischio da frana molto elevato ed elevato, siano adottate soluzioni tecnico – costruttive e gestionali mirate a mitigare le condizioni di pericolosità, oltre a soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture.

4. I progetti degli interventi di cui al comma 3, ricadenti nelle aree indicate alle lett. a) e b), devono essere corredati dallo studio idraulico di cui all'articolo 41 comma 2; i progetti degli interventi di cui al comma 3, ricadenti nelle aree indicate alla lett. c) devono essere corredati dallo studio geologico di cui all'articolo 42 comma 2.

5. Gli interventi di cui ai precedenti comma sono, in ogni caso, ammissibili solo a condizioni che non aumentino le condizioni di rischio e pericolosità.

Attività di controllo per il territorio di competenza della ex Autorità di Bacino Sinistra Sele

ART. 8

Gli Enti territoriali sono obbligati alla verifica della compatibilità rispetto al PSAI, anche in senso dinamico **(10)**, di ogni strumento urbanistico, piano – vigenti o adottati – programma, misura, intervento o progetto, interessanti il territorio del bacino di competenza dell'Autorità; nonché a trasmettere obbligatoriamente alla stessa Autorità, in via sia preventiva che consuntiva, l'informativa relativa alle anzidette iniziative, ai fini dell'esclusivo aggiornamento di competenza del quadro conoscitivo territoriale.

2. L'Autorità, nella qualità di organo tecnico competente, fornisce agli Enti territoriali ogni supporto utile alla applicazione del PSAI sul territorio di competenza.

3. L'Autorità esprime parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità di interventi ed opere interessanti il bacino di competenza con le norme di attuazione del PSAI limitatamente ai seguenti aspetti:

- piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo **(11)**;
- per ogni piano, programma, intervento o progetto che implichi la variazione, rispetto al quadro conoscitivo del PSAI, della "pericolosità" (P) e/o del "rischio" (R) di cui alla formula prevista dal D.P.C.M. 29/09/1998;
- domande per autorizzazioni a ricerca e per nuove concessioni di risorse idriche;
- sui piani, programmi di interventi e progetti per la mitigazione del rischio; piani di monitoraggio degli elementi concorrenti alla formazione del rischio idrogeologico;
- su qualsiasi tipologia di intervento interessante le aree definite "di attenzione" dal presente PSAI, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1 lettera a), b) e c) dell'art. 3 del D.L.vo n. 380/2001 **(13)**

4. **I pareri di cui al presente articolo sono emanati dal Segretario Generale (12) per i soli pareri di cui al comma 3 lettera a), b) e d) è obbligatoria la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità (14).**

5. Salvo i casi diversamente normati dalle vigenti leggi, i pareri emanati dal Segretario Generale, di cui al precedente comma 4, saranno espressi di regola entro sessanta giorni, salvo eventuali richieste d'integrazioni in ulteriori trenta giorni; la mancata espressione del parere nei termini sopra stabiliti, se non diversamente normato, è da intendersi come silenzio dissenso.

6. Resta ferma l'applicabilità della procedura prevista dalla normativa vigente per ogni iniziativa proponente la perimetrazione o ripermetrazione della aree del territorio di competenza.

7. Per ogni aspetto attinente la verifica della compatibilità rispetto al PSAI non ricompresa tra le casistiche elencate dai commi 3 e 6 del presente articolo, la competenza spetterà all'Ente territoriale interessato.



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

8. Al fine di consentire gli adempimenti previsti dalla presente normativa, a decorrere dalla data di adozione del Piano, gli Enti territoriali sono tenuti a trasmettere:

- La documentazione riguardante indagini geognostiche, studi geologici e/o idraulici (redatti secondo le norme vigenti) e di compatibilità idrogeologica e/o idraulica (redatti secondo le specifiche tecniche allegate alla presente Norma) relativi ad interventi non rientranti in quelli per i quali è specificamente previsto l'acquisizione del parere da parte dell'Autorità.

9. Per le finalità relative all'aggiornamento del Piano per quanto di competenza e relativamente ai pareri richiesti, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere i dati relativi:

- a) a nuove situazioni di dissesto idrogeologico interessanti i territori di competenza;
- b) alla esecuzione e collaudo di interventi di mitigazione del rischio (corredati di specifica proposta di variante al Piano);
- c) alla esecuzione di opere prescritte dall'Autorità nei pareri resi ai sensi della normativa vigente.

10. Al fine di consentire all'Autorità di poter avviare i successivi aggiornamenti al Piano, è fatto carico agli Enti territoriali di trasmettere alla stessa Autorità ogni aggiornamento cartografico derivante da ogni effettiva variazione dello stato territoriale dovuto da interventi significativi sia pubblici che privati, da aggiornamenti di atti di pianificazione, varianti urbanistiche puntuali per l'applicazione dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i., etc..

(10) Il PSAI va inteso in ogni caso alla luce della formula del rischio di cui al D.P.C.M. 29/09/1998.

(11) Art. 63, comma 7, lett. b) D.lgs. 152/2006.

(12) Art. 7 L.R. n. 8/94.

(13) comma 1 lettera a), b) e c) dell'art. 3 del D.L.vo n. 380/2001.

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

(14) Art. 5 L.R. n. 8/94.

Piano Stralcio Erosione Costiera

Attività di controllo per il territorio di competenza della ex Autorità di Bacino Sinistra Sele

Art. 8

L'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele esprime, in via preventiva, parere di competenza obbligatorio sulla compatibilità di azioni e interventi che possano determinare od aggravare situazioni di esposizione al pericolo e al rischio erosione costiera, con le norme di attuazione del presente Piano, sui seguenti atti ed interventi:

- a. programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
- b. piani territoriali di coordinamento provinciale;
- c. strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
- d. piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
- e. piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989;
- f. piani regionali delle attività estrattive;
- g. piani particolareggiati di spiaggia;



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- h. piani attuativi;
- i. a mare localizzati nella fascia compresa tra la linea di riva e la batimetrica -20 m. e per interventi posti ad una profondità maggiore, che possono comunque influenzare la naturale evoluzione dell'unità fisiografica;
- j. sulle opere portuali di cui all'**articolo 28** delle presenti norme;
- k. richieste di concessione e di autorizzazione alla ricerca di risorse idriche;
- l. progetti di realizzazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere localizzate nelle aree perimetrate a pericolo ed a rischio dal presente Piano, con esclusione delle installazioni e delle strutture di balneazione per uso balneare previste dai Piani spiaggia (per le quali sia stato acquisito il parere favorevole previsto dal successivo **articolo 29 comma 2**);
- m. di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8, al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative;
- n. studi di compatibilità meteomarina e/o geologica di cui all'**articolo 31**.

I pareri sugli atti ed interventi di cui al precedente elenco sono di competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

*Sono invece delegati al Segretario Generale i pareri sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (così come definiti dall'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) **(1)** che non comportano la modifica dell'orografia dei suoli e del sistema di deflusso delle acque *meteoriche*.*

Articolo 28 - Opere portuali.

1. La realizzazione di opere portuali, ovvero la qualificazione ed il potenziamento di quelle già esistenti, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono rispettare i vincoli paesaggistici esistenti e le prescrizioni degli atti di pianificazione degli Enti territoriali competenti.
2. Per la progettazione e realizzazione di opere portuali si rinvia espressamente alle disposizioni normative di settore, nonché alle Raccomandazioni AIPCN.
3. Il progetto delle opere di cui al primo comma, deve essere corredato dallo studio di compatibilità di cui all'articolo 31.
4. Gli interventi consentiti sono soggetti a preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino.
5. Gli studi e le verifiche di cui al presente articolo, non sostituiscono, in nessun caso, l'obbligatorietà delle valutazioni ambientali prescritte dalle leggi nazionali e regionali.

Articolo 29 - Destinazione delle spiagge.

1. Gli interventi sulle spiagge sono disciplinati dai piani particolareggiati (Piani Spiaggia), da redigersi a cura del Comune competente, nel rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alle presenti norme e a quelle sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente, dell'accessibilità e visitabilità degli arenili ed a quelle sui diversamente abili.
2. I piani particolareggiati di spiaggia sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

Articolo 31 - Compatibilità meteomarina e/o geologica.

1. Salve le esclusioni espressamente indicate nelle presenti norme, l'emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sui progetti per gli interventi di mitigazione del pericolo e del rischio accertato, delle opere e delle attività consentite nelle aree a pericolo e a rischio erosione costiera è subordinata alla presentazione di uno studio di compatibilità, firmato da un tecnico abilitato, commisurato alla natura ed alle caratteristiche dell'intervento.
2. Lo studio di compatibilità non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi di settore ed eventuali altri atti istruttori richiesti dalla normativa vigente.
3. Gli studi di compatibilità devono essere redatti secondo le modalità di cui all'allegato C.
4. In ogni caso derogando le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo III, lo studio di compatibilità non deve essere presentato per gli interventi di somma urgenza, indifferibili ed urgenti, a tutela della pubblica e privata incolumità, con l'obbligo successivo di monitorare l'intervento e di darne comunicazione all'Autorità di Bacino.

(1)

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. ed integr.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione **e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;** (come modificato dal D.lgs. n. 301/02)
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
- e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;
- f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Considerato che emerge la necessità di sanare tali difformità individuando una procedura tecnico-amministrativa unica per la neo istituita Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, relativamente all'espressione dei pareri di competenza

Ritenuto quindi, fatto salvo quanto previsto e disciplinato dai diversi piani sopra elencati e nelle more della loro omogeneizzazione, di poter individuare la seguente procedura tecnico-amministrativa per il rilascio del prescritto parere di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, in merito alla compatibilità con i vigenti piani stralcio:

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI)

Al Comitato Istituzionale sono sottoposti i seguenti atti :

1. Programmi di intervento per la mitigazione del rischio;
2. I piani territoriali di coordinamento provinciale;
3. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti ;
4. I piani regolatori delle aree di sviluppo industriale



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- 5.I piani regionali di settore nelle materie di cui all 'art. 65, comma 5 del D.Lgs n 152/06 e ss.mm.ii.;
- 6.Il piano regionale delle attività estrattive;
- 7.I piani per la gestione del rischio idrogeologico;
- 8.Le proposte di variante del PSAI;
- 9.I piani di Emergenza di cui alla L. 225/92 e ss.mm.ii. ;
10. Interventi che regolano l'attività estrattiva;
11. Piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;

Al Segretario generale sono sottoposti i seguenti atti :

- Le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR n 160 del 2010 e da altri specifici dispositivi di legge. ;
- i piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali, qualora questi non siano già stati sottoposti alla verifica di compatibilità da parte dell'Autorità di Bacino e/o il piano attuativo interferisca direttamente o indirettamente con aree a rischio idrogeologico e/o con il reticolo idrografico superficiale o con le acque sotterranee;
- le richieste di concessione per la derivazione di acqua pubblica;
- i progetti di realizzazione , oltre che – la dove comportino aumenti di volume e superfici utili- di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzate in aree classificate a rischio idrogeologico R4 e R3, o tali produrre un Rischio atteso R4 o R3, e /o che interferiscono con il reticolo idrografico superficiale o con le acque sotterranee;
- gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi, anche di iniziativa privata, qualora ricadenti in aree a rischio elevato e molto elevato, in aree a pericolosità per frana elevata e molto elevata ;
- progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- i preliminari di piano di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 dell'elenco precedente.

Piano Stralcio erosione costiera (ex Adb Sinistra Sele)

Al Comitato Istituzionale sono sottoposti i seguenti atti :

- 1.I programmi di intervento per la mitigazione del rischio;
- 2.I Piani territoriali di coordinamento provinciale ;
- 3.Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
- 4.I Piani regolatori delle aree di sviluppo0 industriale;
- 5.I Piani regionali di settore nelle materie di cui all'art.65, comma 5, del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- 6.Il Piano regionale delle attività estrattive e loro varianti;
- 7.Il piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo PUAD;
- 8.I Piani particolareggiati comunali di utilizzo delle aree del demanio marittimo di competenza (Piano Spiagge), nelle more dell'approvazione del PUAD regionale;
- 9.Le proposte di variante al PSDC;
- 10.Interventi localizzati a mare nella fascia compresa tra la linea di riva e la batimetrica –20 m. e per interventi posti ad una profondità maggiore, che possono comunque influenzare la naturale evoluzione dell'unità fisiografica;
- 11.Opere portuali ;
- 12.Studi di compatibilità meteomarina e/o geologica.



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Al Segretario generale sono sottoposti i seguenti atti :

- le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotti da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge;
- i Piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali, qualora questi ultimi non siano già stati sottoposti alla verifica di compatibilità da parte dell'Autorità di bacino e/o il Piano attuativo interferisca direttamente o indirettamente con la dinamica costiera;
- le richieste di concessione per la derivazione di acqua pubblica ;
- i progetti di realizzazione e ristrutturazione edilizia – questi ultimi solo laddove comportino aumenti di volumi e superfici utili – di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzate in aree classificate a pericolosità elevata da inondazione per mareggiata e da erosione, e/o a rischio elevato o molto elevato;
- gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi consentiti dalle presenti norme, anche di iniziativa privata, qualora ricadenti in aree a pericolosità elevata da inondazione per mareggiata e da erosione, e/o a rischio elevato o molto elevato;
- i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio;
- i preliminari di piano di cui ai punti 2,3,4,5e 6 dell'elenco precedentemente.

Vista la Legge 18. maggio.1989, n 183 recante" Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e ss.mm.ii.

Vista la legge Regionale della Campania 7.febbraio.1994, n ° 8 " Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18. maggio 1989, n ° 183" e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n ° 152 " Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Visto l'art. 1 della Legge 27. febbraio . 2009, n° 13 " Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto -Legge 30.dicembre.2009, n° 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" ;

Vista la Delibera della giunta regionale n° 663 del 19. maggio. 2006 " Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino " ;

Vista la Legge Regionale n.4 del 15 marzo 2011,

Visto il D.P.G.R.C. N° 142 del 15 . maggio. 2012

Vista l'istruttoria della S.T.O.;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono per riportate e trascritte

- di approvare il regolamento per la disciplina delle procedure tecnico amministrative ai fini del rilascio del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, in merito alla compatibilità con i vigenti Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico delle tre preesistenti Autorità e con il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste della ex Adb Regionale Sinistra Sele, nelle more della loro omogenizzazione, articolato come segue:



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI)

Al Comitato Istituzionale sono sottoposti i seguenti atti :

1. Programmi di intervento per la mitigazione del rischio;
2. I piani territoriali di coordinamento provinciale;
3. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti ;
4. I piani regolatori delle aree di sviluppo industriale
5. I piani regionali di settore nelle materie di cui all 'art. 65, comma 5 del D.Lgs n 152/06 e ss.mm.ii.;
6. Il piano regionale delle attività estrattive;
7. I piani per la gestione del rischio idrogeologico;
8. Le proposte di variante del PSAI;
9. I piani di Emergenza di cui alla L. 225/92 e ss.mm.ii. ;
10. Interventi che regolano l'attività estrattiva;
11. Piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;

Al Segretario generale sono sottoposti i seguenti atti :

- Le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01 dal DPR n 160 del 2010 e da altri specifici dispositivi di legge. ;
- i piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali, qualora questi non siano sottoposti alla verifica di compatibilità da parte dell'Autorità di Bacino e/o il piano attuativo interferisca direttamente o indirettamente con aree a rischio idrogeologico e/o con il reticolo idrografico superficiale o con le acque sotterranee;
- le richieste di concessione per la derivazione di acqua pubblica;
- i progetti di realizzazione , oltre che – la dove comportino aumenti di volume e superfici utili- di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzate in aree classificate a rischio idrogeologico R4 e R3, o tali produrre un Rischio atteso R4 o R3, e /o che interferiscono con il reticolo idrografico superficiale o con le acque sotterranee;
- gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi, anche di iniziativa privata, qualora ricadenti in aree a rischio elevato e molto elevato, in aree a pericolosità per frana elevata e molto elevata ;
- progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- i preliminari di piano di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 dell'elenco precedente.

Piano Stralcio erosione costiera

Al Comitato Istituzionale sono sottoposti i seguenti atti :

1. I programmi di intervento per la mitigazione del rischio;
2. I Piani territoriali di coordinamento provinciale ;
3. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti;



Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

- 4.I Piani regolatori delle aree di sviluppo0 industriale;
- 5.I Piani regionali di settore nelle materie di cui all'art.65, comma 5, del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- 6.il Piano regionale delle attività estrattive e loro varianti;
- 7.il piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo PUAD;
- 8.I Piani particolareggiati comunali di utilizzo delle aree del demanio marittimo di competenza (Piano Spiagge), nelle more dell'approvazione del PUAD regionale;
- 9.le proposte di variante al PSDC;
- 10.Interventi localizzati a mare nella fascia compresa tra la linea di riva e la batimetrica -20 m. e per interventi posti ad una profondità maggiore, che possono comunque influenzare la naturale evoluzione dell'unità fisiografica;
- 11.Opere portuali ;
- 12.Studi di compatibilità meteomarina e/o geologica.

Al Segretario generale sono sottoposti i seguenti atti :

- le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotti da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge;
- i Piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali, qualora questi ultimi non siano già stati sottoposti alla verifica di compatibilità da parte dell'Autorità di bacino e/o il Piano attuativo interferisca direttamente o indirettamente con la dinamica costiera;
- le richieste di concessione per la derivazione di acqua pubblica ;
- i progetti di realizzazione e ristrutturazione edilizia – questi ultimi solo laddove comportino aumenti di volumi e superfici utili – di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzate in aree classificate a pericolosità elevata da inondazione per mareggiata e da erosione, e/o a rischio elevato o molto elevato;
- gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi consentiti dalle presenti norme, anche di iniziativa privata, qualora ricadenti in aree a pericolosità elevata da inondazione per mareggiata e da erosione, e/o a rischio elevato o molto elevato;
- i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio;
- i preliminari di piano di cui ai punti 2,3,4,5e 6 dell'elenco precedentemente.

1. Di autorizzare, per l'effetto il segretario Generale a curare la pubblicazione sul BURC della presente Delibera

Il Segretario
De Gennaro

Il Presidente
Cosenza